

CCXXI.

2ª TORNATA DEL 13 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento e ampliazione delle reti ferroviarie del Regno — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Osservazioni del Senatore Capone alla lettera A dell'art. 6 e risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione di questo e degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 ultimo della legge — Reiezione dell'articolo addizionale del Senatore Benintendi — Discussione del progetto di legge per l'approvazione di vari contratti di vendita, permuta e gratuita cessione di beni demaniali — Opposizioni del Senatore Benintendi, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dei quattro articoli della legge — Approvazione per articoli dei progetti di legge relativi a vari contratti di vendita e per vendita della Tonnara di Porto-Paglia in Sardegna — Squittinio sulle due leggi per contratti — Proposte sulle petizioni re'ative alla legge sulle ferrovie approvate — Relazione di petizioni (relatore Siotto-Pintor) — Proposta del Senatore Scialoja — Interruzione della relazione di petizioni — Squittinio sulla legge pel riordinamento delle ferrovie e sul progetto di legge per la vendita della Tonnara di Porto-Paglia in Sardegna — Proposta di ringraziamento alla città di Torino approvata — Lettera del Senatore Bevilacqua.*

La seduta è aperta a ore 8 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene anche il Ministro dell'Interno.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER IL RIORDINAMENTO E L'AMPLIAZIONE
DELLE RETI FERROVIARIE DEL REGNO.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sul riordinamento delle reti ferroviarie del Regno.

La discussione è rimasta all'art. 4. del quale darò lettura.

« Art. 4. Il Governo è autorizzato a stipulare definitivamente con la Società Italiana per le strade ferrate meridionali la convenzione 28 novembre 1864, annessa alla presente legge (Allegato G) con le modifica-

zioni ed aggiunte accettate con atto del 9 febbraio 1865 (Allegato G-2).

» All'art. 16 della Convenzione del 28 novembre 1864 stipulata tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici o la Società concessionaria delle strade ferrate meridionali è surrogata la disposizione seguente :

» La Società è autorizzata a realizzare il capitale necessario all'adempimento degli obblighi che ha assunto colla presente convenzione, per un terzo di azioni e per due terzi di obbligazioni.

» All'art. 21 del capitolato annesso alla convenzione del 21 agosto 1862 stipulata colla Società delle strade ferrate meridionali, è aggiunta la disposizione seguente :

» La sorveglianza esercitata dall'Amministrazione superiore, finchè l'annuo prodotto non raggiunga il limite necessario per isgravare il Governo dal pagamento di qualsivoglia sovvenzione chilometrica, si estenderà anche a riconoscere se il servizio venga regolarmente eseguito da un personale sufficiente e capace, tanto nelle Stazioni, quanto lungo la via, ed occorrendo, l'Amministrazione superiore potrà prescrivere, sentita la Società, quegli aumenti e cambiamenti nel personale me-

desino, quelle disposizioni e modificazioni negli ordini di servizio e nelle tariffe, che sieno richieste dallo scopo di favorire un maggior movimento ed un aumento nel prodotto.

» Qualora nell'ulteriore sviluppo della rete delle ferrovie si riconoscesse la convenienza di eseguire le due linee di Popoli-Avezzano e di Conza, e la Società delle strade ferrate meridionali non volesse giovare del diritto di prelazione, essa e le altre Società concessionarie esistenti saranno in obbligo di cedere al Governo o alle Società concessionarie, mediante compensi, il diritto di passaggio e l'uso delle stazioni da Foggia a Candela e da Napoli a Contursi, da Pescara a Popoli e da Avezzano a Ceprano. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il Governo del Re presenterà nella prossima Sessione legislativa un progetto di legge per la classificazione delle ferrovie e per la costituzione di consorzi provinciali e comunali allo scopo di concorrere alla costruzione delle linee complementarie della rete ferroviaria del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il Governo è autorizzato :

» a) A concedere nel più breve termine possibile all'industria privata un tronco di strada ferrata, che congiunga per la comunicazione più diretta Salerno a Sanseverino ed Avellino;

» b) A far costruire da alcuna delle società concessionarie delle linee già in esercizio da Napoli a Salerno e da Cancelli a Sanseverino, nel punto del loro maggiore avvicinamento, non che della maggiore convenienza, i chilometri di ferrovia necessari per lo allacciamento di dette linee;

» c) A dare una sovvenzione annua di L. 100,000 per la costruzione di una strada ferrata da Solmona all'incontro della linea da Popoli a Rieti, in modo che questo tronco possa servire a far cessare la interruzione da Solmona ad Avezzano, quando, costruita la linea da Avezzano a Ceprano, venisse riconosciuta l'utilità del valico di Fucino;

» d) Ad accordare colla garanzia di un *maximum* di rendita chilometrica lorda di lire 20,000, la concessione di una linea da Cremona al confine mantovano, quando però risulti che ne sia assicurata la congiunzione colla città di Mantova, il rannodamento colle linee venete, e riservati i diritti di prelazione secondo e convenzioni vigenti colla Società Lombarda e Italo-Centrale;

» e) A concedere anche all'industria privata una strada ferrata da Candela fino presso a Melfi e la fiumana di Atella con una sovvenzione annua di lire cento mila, ed a fare eseguire gli studi per la prolungazione di questa linea per Venosa, Gravina, Altamura e Gioia;

» f) A fare, durante il biennio successivo alla pubblicazione della presente legge, concessioni di ferrovie per Decreto Reale a favore dell'industria privata e di quelle provincie e comuni che provvederanno alle spese

occorrenti senza aggravio del pubblico tesoro, sempre sotto l'osservanza delle condizioni generali stabilite dalla legge organica sulle opere pubbliche, e per la durata di anni 90 incoraggiandole con le esenzioni e franchigie già ammesse negli articoli 35, 50, 53, 54, 55 del Capitolo d'onori approvato per la ferrovia da Gallarate a Varese con legge 11 agosto 1863. »

Parò notare al Senato che venne fatta all'ultima parte di quest'articolo segnata f) un'aggiunta al primo alinea alla pagina 9 ove si dice: *e per la durata di anni 90, si aggiunse, per la durata non maggiore di anni 90.*

È aperta la discussione sull'articolo 6.

Il signor Senatore Capone ha facoltà di parlare.

Senatore Capone. Signor Presidente. Rivolgerò il mio discorso all'onorevole signor Ministro de' Lavori Pubblici, e gli chiederò alcuni schiarimenti su i fatti che gli esporrò, e spero che le sue risposte siano favorevoli. Comincio dal leggere la prima parte dell'articolo 6:

« Il Governo è autorizzato a concedere nel più breve termine possibile all'industria privata un tronco di strada ferrata che congiunge la comunicazione la più diretta Salerno, S. Severino ed Avellino. Alla pagina 164 sotto il titolo: Convenzione riguardante alcune modificazioni alla concessione delle strade ferrate meridionali approvate con la legge 20 agosto 1862, si legge:

« Art. 1. Il Governo concede alla Società italiana delle ferrovie meridionali:

» 1. Una linea da Foggia a Napoli per Benevento-Caserta ed Aversa;

» 2. Una linea da Termoli all'incontro della linea anzidetta in un punto da determinarsi tra Telesse e Benevento;

» 3. Una linea da Pescara a Rieti per Popoli ed Aquila. »

Signor Ministro, abbiamo una linea di strade ferrate che da Salerno conduce per S. Severino in Avellino. Abbiamo giusto il progetto — L'altra linea che da Foggia va in Benevento — La terza da Termoli, Campobasso, Benevento — Vi resta l'intervallo fra Benevento ed Avellino, il quale non può esser più lungo di 26, 27 chilometri. Tal tratto è fornito da una fertile piana ben coltivata, popolosa, attraversata interamente dal fiume Sabato, il quale lungo il suo corso dà moto a molte macchine idrauliche, e fra queste alla ferriera Atripalda, che dà ferro superiore all'inglese, ed a mulini che mandano in grande abbondanza farina in Napoli, Castellammare Torre, dove formata in pasta s'imbarca per Genova, e di là va nell'interno del Piemonte. Più sopra al corso del Sabato, nelle vicinanze di Altavilla vi è una sorgente di acqua sulfurea, riconosciuta buona per le malattie della pelle, e i paesi circostanti ed i lontani ne fanno uso, benchè non vi sia neppure una via per andarci. Nel luogo detto Bagnara, in quei monti non esplorati, un torrente nelle forti alluvioni trasporta del carbon fossile, che, bene osservati, potrebbero dare una miniera giovevolissima a

Regno. Prendendo la linea Foggia-Benevento-Avellino-Salerno si forma una traversa, forse la più centrale delle provincie napoletane; e con quella di Termoli-Campobasso-Benevento si unisce l'Adriatico al Tirreno. Il tronco che unisce Benevento ad Avellino è certo di facile costruzione, utilissimo per motivi sopra esposti, seguendo la via ferrata il corso del fiume in un terreno piano e solido.

Avellino aveva tutto il commercio delle Puglie per portarsi in Napoli e viceversa, ora l'ha perduto in parte, e lo perderebbe interamente con la strada ferrata da Foggia a Benevento, se altro sbocco non se gli apre. Bisogna pur ricordare che in luglio 1820 Avellino fu la prima ad innalzare il vessillo tricolore, quel vessillo che ora sventola gloriosamente in tutto il Regno italico; che, tornati i Borboni assoluti in Napoli, Avellino fu segno alla rabbia borbonica; carceri, esilii, ferri furono tutti versati a larga mano su gl'infelici abitanti.

Ora sarebbe quasi maggiormente ruinata con la quasi totale perdita del commercio, però prego il signor Ministro a dirmi qua risposta rassicurante, come comporta il grande utile che all'intero Regno ne deriva.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Convengo pienamente coll'onorevole preopinante che una linea di strada ferrata da Avellino, città che prossimamente sarà congiunta con Salerno, a Benevento per la valle del Sebeto e Calore debbe essere considerata come una linea che si deve fare.

Il Governo ha provveduto a questo, e l'onorevole Senatore Capone ha già notato come si sia preparata e in certo modo financo iniziata già la cosa nel progetto di legge che ci sta dinanzi, imperocchè mentre prima non si provvedeva che alla ultimazione del tronco da Avellino allo incontro della ferrovia da S. Severino a Cancello; ora questo tronco così bene si prolunga fino a Salerno, che tutta la prima parte di questa comunicazione da Salerno a Benevento che desidera l'onorevole Senatore Capone viene ora assicurata.

Il Governo avrebbe fatto anche qualche cosa di più per agevolare il conseguimento dello stesso scopo, ma non avevamo finora dati per poter stabilire a quali condizioni si potrebbe concedere la linea in discorso, e qual prezzo essa possa costare approssimativamente.

Il Governo si riserva di farla studiare, e non abbia timore l'onorevole preopinante che la si possa trascurare o dimenticare: imperocchè vi è un articolo della legge attuale, l'articolo 5, che impone l'obbligo al Governo di presentare nella prossima sessione legislativa un progetto di legge per la classificazione delle ferrovie e per la costituzione di consorzi provinciali e comunali allo scopo di concorrere alla costruzione delle linee complementarie della rete ferroviaria del Regno.

In occasione degli studi che si faranno per la pre-

parazione di tale progetto di legge, può essere sicuro l'onorevole preopinante che la linea di cui egli ha fatto parola, non potrà essere nè sarà di certo trascurata.

Senatore Capone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capone. Ringrazio il signor Ministro; aggiungo solamente che il bisogno di questa ferrovia per Avellino è urgente, e quindi prego il signor Ministro a far sì che mentre i lavori si proseguono per la linea fra Benevento e Foggia e fra Salerno ed Avellino, si incominci pure la sezione fra Benevento ed Avellino, affinchè si possano aprire le linee in uno stesso tempo.

Presidente. Se nuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 6.

Chi è d'avviso d'adottarlo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. È fatta facoltà al Governo di conchiudere, entro 4 mesi dalla data della promulgazione delle presente legge, colla società della ferrovia di Savona una convenzione per concederle una garanzia del 6 per cento su quel capitale che sarà reputato indispensabile per condurre a termine l'impresa, e che in nessun caso potrà oltrepassare la somma di 54 milioni a condizione che la detta società rinunci agli 8 milioni che le sarebbero ancora dovuti sul sussidio dei 10 milioni, ed alla garanzia chilometrica di lire 25,000 di prodotto lordo sulla linea Cairo-Acqui, come risulta dalla convenzione approvata dalla legge 21 luglio 1861, ed a condizione inoltre che sieno adottate per trasporti militari e per tutti gli altri fatti a conto del Governo, le tariffe accettate dalla nuova società delle ferrovie romane e che le due linee sovraindicate vengano regolarmente aperte all'esercizio non più tardi del 1 aprile 1867. »

(Approvato.)

« Art. 8. Il Governo del Re è autorizzato ad accordare la concessione d'una linea da Cuneo per Mondovì a Bastia o a Carrù sotto l'osservanza del capitolato di oneri che regola la concessione della strada ferrata di Savona modificato coll'articolo precedente, e mediante il sussidio di un milione, che sarà pagato alla Società concessionaria o con numerario o con titoli di rendita del debito pubblico al corso del giorno, 6 mesi dopo che la suddetta strada ferrata sarà stata compiutamente attivata e aperta all'esercizio. »

(Approvato.)

« Art. 9. Il Governo è autorizzato ad immediatamente por mano ai lavori dei porti di Genova e Savona contemporaneamente nelle convenzioni 22 e 30 giugno di cui nell'articolo 1 e nell'alinea a del secondo articolo della presente legge sino alla concorrenza delle somme che devono rispettivamente essere somministrate dalle nuove Società delle strade ferrate dell'Alta Italia e delle Romagne, a mente delle convenzioni suddette. »

(Approvato.)

« Art. 10. Il Governo contemporaneamente alla promulgazione della presente legge, obbligherà mediante Decreto Reale, a forma dell'art. 21 della convenzione approvata con legge del 25 agosto 1863, la Società *Vittorio Emanuele* a costruire ed esercitare un tronco di ferrovia da Potenza a Contursi fino ad Eboli entro il termine di 5 anni. »

(Approvato)

« Art. 11. Il Governo, entro tutto il 1866, presenterà i progetti di legge per la costruzione della strada ferrata da Terni ad Avezzano per Rieti, dell'altra da Avezzano a Ceprano, e di quella da Parma a Spezia. »

(Approvato.)

« Art. 12. Con Decreto Reale sarà ordinata l'iscrizione nel bilancio passivo del 1865 della maggior somma dovuta alla Società italiana delle strade ferrate meridionali in dipendenza della garanzia per l'anno 1863, regolata sulle basi stabilite all'articolo 9 della convenzione autorizzata coll'art. 4 di questa legge.

» Mediante appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato verrà a suo tempo provveduto per il pagamento dei concorsi convenuti per il ponte sulla Sesia nella linea Castagnole-Casale e Mortara ed eventualmente per quello sul Ticino fra Aroua e Sesto Calende, non che per il versamento a farsi alla Società concessionaria delle linee dello Stato dei fondi di ritenuta incassati dal Governo sugli stipendi degli impiegati ed agenti che passano al servizio di detta Società, giusta quanto fu stabilito all'art. 31 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno conclusa colla Società delle strade Lombarde e Italo-Centrali.

» Così pure con Decreto Reale verrà ordinata l'iscrizione nel bilancio attivo dello Stato pel 1865 della somma di L. 10,378,665 53 da pagarsi dalla Società delle strade ferrate meridionali in conformità dell'articolo 11 della suddetta convenzione.

» Saranno anche nella parte attiva del bilancio dello Stato aperti appositi capitoli per l'iscrizione delle rate a corrispondersi dalla Società concessionaria delle linee dello Stato, non che per le quote di concorso che, secondo è stabilito, la medesima e la Società delle strade ferrate Romane sono tenute a prestare. »

(Approvato.)

Presidente. Debbo rammentare al Senato che l'onorevole Senatore Benintendi aveva proposto un'aggiunta da collocarsi poi a suo luogo, la quale era così concepita:

« Le società contemplate nella presente legge cui il Governo dà garanzia o sovvenzioni non potranno nominare ad impiego stipendiato o in alcun modo retribuito alcun membro del Parlamento salvo a direttore generale o ingegnere in capo. »

Siccome questa proposta è già stata sviluppata dall'onorevole Senatore Benintendi, prima di tutto interogherò il Senato per vedere se è appoggiata.

Chi la appoggia, si alzi.

(Appoggiata.)

Essendo appoggiata, io porrò ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Benintendi la quale costituisce una aggiunta al progetto di legge sulle strade ferrate che è stato testè votato.

Chi intende adottare la proposta aggiunta, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Si darà ora lettura di due progetti di legge che riguardano l'approvazione di vari contratti di vendita, permuta e cessione gratuita di beni demaniali portanti i N. 219, 220 dei nostri stampati, e verrà prima in discussione quello portante il numero 219.

Il Senatore Segretario, Scialoja legge il Progetto: (V. *infra* e *Atti del Senato*, N. 219 e 220.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER APPROVAZIONE DI CONTRATTI, DI VENDITE, PERMUTE E CESSIONI GRATUITE DI BENI DEMANIALI.

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto.

Senatore Benintendi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Benintendi. Signori Senatori! È doloroso il dover così spesso prendere la parola in questo recinto per difendere l'interesse delle Finanze e alcune volte anche contro i progetti dell'onorevole Ministro titolare di quel portafoglio. È pur doloroso di dover parlare alcune volte contro l'interesse di certe località, ma la colpa non è mia se trovo le cessioni gratuite e le esenzioni di certe imposte in certe località.

Questa volta dovrei però sperare di aver in mio favore almeno la parola del signor Ministro di Finanze il quale nell'altro recinto combatteva sì validamente, ed otteneva vittoria opponendosi alla cessione gratuita di alcuni terreni e di alcuni fabbricati al Municipio di Napoli. Io per massima credo che in un governo costituzionale, in governo novellamente costituito, ciò che debbe trionfare è la giustizia, la pura giustizia, e per mostrare che la cessione gratuita al Comune di Firenze delle Cascine è cosa secondo me non conforme a giustizia, il Senato vorrà tollerare che io faccia il paragone tra il trattamento che si usò sempre alla città di Torino e quello che si vuol usare alla città di Firenze.

Nel 1854 la città di Torino volendo per comodo degli abitanti preparare giardini, si risolveva a comperare terreni demaniali attigui al Valentino e conseguentemente lontani dal centro della città, e ne fece domanda al Ministero.

Nel Parlamento subalpino, di cui spesso odo le lodi, ma di cui poche volte vedo imitarsi gli esempi dal conte di Cavour allora Ministro di Finanze di cui molti si vantano successori ma pochi sono imitatori, allora si spese due intere sedute per provare, che vendendo il terreno 68,500 franchi all'ettare era darlo al giusto

prezzo, ed era Relatore della Commissione il presente Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il conte di Cavour rispondeva ai Deputati che facevano osservare che si vendevano que' terreni a lieve prezzo, provando che non si faceva grazia alcuna alla città di Torino ma che le si faceva pagare ciò che strettamente valevano.

Ora, Signori, se noi paragoniamo la posizione delle Cascine che si trova lung'Arno ed è quindi terreno fabbricabile, è indubitato che dovrebbero valere assai più dei terreni venduti alla città di Torino.

Torino è città destinata ad un grande sviluppo; Firenze, molti lo dicono, è una capitale provvisoria, il Governo però la crede, almeno per molto tempo, stabile; si è detto, od almeno da per tutto si dice, che molti contratti fatti dal Governo siano per 10 anni. Vedete dunque che c'è tempo a fabbricare; se noi applicassimo la stessa stregua ai 100 ettari che si vogliono regalare al Comune di Firenze, ne avremmo la piccola somma di 10 milioni novecentomila lire, somma certo non ispregevole nelle circostanze nostre. Mi permetta ora il Senato che io faccia un rapido esame del contratto che ci è sottoposto. Oltre a questa cessione, all'art. 4 si legge: la cessione si farà con tutto ciò che in essa si troverà di fabbriche, piante, come anche di mobili e bestiami che vi si trovano.

Io che feci parte dell'Ufficio Centrale e fui della minoranza, domandai almeno di avere l'elenco di queste fabbriche, piante, mobili, bestiami, attrezzi, insomma di tutto ciò che si cede, ma non fui abbastanza fortunato per averne novella, cosicchè nè la maggioranza dell'Ufficio, nè il Parlamento, nè il Ministro stesso sanno al vero che cosa si tratti di regolare.

Procediamo. All'art. 5 si dice che se caso mai venisse l'occasione di vendita di quei terreni per fabbricare, si dovesse dare al Governo il giusto prezzo dell'area, mi pare che sarebbe stato meglio si fosse detto il prezzo al momento della cessione, o della vendita.

Poi si dice: Però il Comune di Firenze potrà fabbricare caffè e simili.

Signori, i caffè si affitteranno a carissimo prezzo; dovremo noi in conseguenza cedere l'affitto che si potrebbe avere di questo suolo.

Il signor Ministro soggiunge: Signori, votate, perchè ciò vi libererà dalle spese che occorrono per la conservazione dei giardini. Anche qui ho le mie difficoltà, giacchè vedo all'articolo 11 che il personale addetto al possesso delle Cascine e del *parterre* nominativamente indicato nell'elenco segnato numero 6 passerà al servizio del Municipio, ma con alcune condizioni che mi pare debbano essere gravose alle nostre finanze.

Difatti nella relazione si dice che il personale dell'agenzia costa 20,200 franchi all'anno; io ho confrontato l'elenco nominativo del personale che passa al servizio del Municipio, e questo personale non avrà che 10,435 lire all'anno; gli altri diecimila circa continueranno ad essere pagati da noi? Ecco ciò che temo.

Vi è un'altra piccola concessione intorno alla quale

dirò poche parole, e che io combatto per il solo principio della gratuità; è questa la cessione dell'isola di Giannutri al Comune dell'isola del Giglio, per cui v'era già un'offerta di un tale, di cui più non ricordo il nome, quando si mettesse all'incanto.

Con questo mezzo, qualche cosa si poteva ottenere: ed allo stato attuale delle nostre finanze, io credo che anche il poco sia molto.

Ma, Signori, molto più della questione finanziaria, mi preoccupa la questione di stretta giustizia.

Finiamola, o Signori, con questo trattare una parte dello Stato assai meglio delle altre; finiamola, acciocchè a quella stupida calunnia del piemontesismo, che fece al gran male all'Italia, non subentri una parola che io non voglio neppure pronunziare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Io credo che l'onorevole Senatore Benintendi abbia preso un assoluto abbaglio nell'appunto che egli fa a questa legge di mancare di giustizia.

Mi basteranno poche parole per renderne convinto il Senato.

L'onorevole Senatore Benintendi dice in sostanza: vedete che fa il Governo? a taluni Municipii impone che paghino a prezzi molto elevati i terreni di proprietà demaniale di cui possano abbisognare; laddove trattandosi di Firenze che cosa fa? cede gratuitamente un vastissimo locale, quello delle Cascine che ha tale estensione, che valutandola per terreno fabbricabile, può valere niente meno che 10 milioni.

Dov'è adunque la giustizia? dove è l'equità del provvedimento che si propone?

Signori, qui vuoi notare che la condizione delle cose è la seguente:

Le Cascine come ognuno sa, costituiscono un passeggio la cui manutenzione, detratti i frutti che se ne ritraggono, costa annualmente alle Finanze la somma di 48 mila lire. Ora è egli possibile il distruggere quel passeggio, atterrare le piante, essendo quella località da secoli a ciò destinata?

La proposta dell'onorevole Senatore Benintendi equivale a quella di chi dicesse doversi distruggere un bel palazzo per servirsi poi del materiale. (*ilarità*)

Senatore Benintendi (con vivacità). Domando la parola.

Ministro delle Finanze. È evidente, credo, che non si può distruggere questo passeggio il quale, come dissi, dura da secoli.

Ciò essendo è egli utile alle Finanze il tenerlo?

Io rispondo essera molto più utile lo tenga il Municipio, perchè così la Finanza guadagnerà 48 mila lire all'anno.

Ma potrebbe il Municipio di Firenze volerne trarre partito come area fabbricabile.

Ebbene, in questo caso il contratto reca che il Mu-

nicipio debba pagare l'area che destinerebbe a fabbricazione.

Del resto non credo, che anche mantenendo questo possesso nell'attuale condizione di cose in cui è, debba essere vietato di costruirvi caffè e simili. Tale è la redazione del contratto.

« Avrà pure facoltà di erigervi edifici destinati esclusivamente all'abbellimento, come al servizio del pubblico come caffè e simili. »

Si vuole tenere questo passaggio nella condizione in cui è?

Ebbene, la Finanza oggi vi spende 48 mila lire, e forse ci avrebbe a spendere di più andando innanzi. Si trova invece conveniente di adottare il contratto? Ebbene la Finanza vi guadagna 48 mila lire all'anno.

Quando poi, ripeto, il Municipio di Firenze creda di dare alle Cascine altra destinazione da quella che ha attualmente, esso sarà obbligato a pagare l'area indipendentemente da questa cessione.

Con queste parole credo aver giustificato abbastanza il contratto che sta sott'occhio del Senato, come pure di aver fatto cadere pienamente le allusioni veramente fuori di proposito, che ha tratto innanzi l'onorevole Benintendi.

Senatore Benintendi. Il Ministro non mi ha dato nessuno schiarimento sull'articolo 4, con cui si cede quei tali fabbricati e bestiami, lo che prova, che nemmeno esso sa quello che cede.

Io non propongo di distruggere palazzi, propongo che se la città vuole un giardino, se lo paghi. Milano lo ha pagato; Torino lo paga; che Firenze non lo paghi sarà giusto, ma io non lo crederò mai.

Ministro delle Finanze. È stato accennato che altri terreni per giardini furono pagati ed a prezzo elevato. Io risponderò, che altro è il caso in cui si tratti di terreni che un Municipio voglia convertire in giardino, nel quale caso è naturale che il Municipio paghi, ed altro è il caso in cui si tratti di prendere un terreno che ha una destinazione secolare e che a meno di passare per barbari, non si può assolutamente mutare.

La questione, che si presenta oggi per le Cascine di Firenze si è già presentata per il giardino di Parma, e per quello di Modena, nei quali casi si riconobbe non potersi dare a quei giardini secolari altra destinazione, e si è trovato più conveniente il cederne il possesso a quei Municipii con l'obbligo che conservassero ad essi la loro destinazione.

Le finanze, a mio avviso, vi hanno guadagnato, la cessione delle Cascine parte da una di quelle norme di equità e di giustizia che non sono contrastabili.

Senatore Benintendi. Ma, e l'art. 4?

Ministro delle Finanze. Tutti quelli che conoscono le Cascine sanno che ivi è una certa quantità di bestiame con alcuni locali destinati alla loro custodia, malgrado il provento di questo bestiame, e dei pochi prati annessivi, la spesa di manutenzione è assai mag-

giore del provento; così che le Finanze sono sempre, ripeto ancora, nella perdita di 48 mila lire.

Io mi auguro di potermi in ugual modo sgravare di altre passività; e quando anche vi fossero terre demaniali buonissime, ma la cui manutenzione fosse d'aggravio alle finanze crederei fare cosa utile cedendole ai municipii, quando essi vogliano incaricarsi della manutenzione di tali terre.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I contratti seguenti dell'Amministrazione demaniale sono approvati:

» a) Permuta di stabili in Torino col Municipio di Torino, per convenzione privata 6 maggio 1864;

» b) Vendita al Comune di Santo Stefano al Corno, di un vecchio oratorio in quel Comune detto l'Abbadia, al prezzo di L. 4,000, per rogito del notaio milanese dottor Giuseppe Velini, 22 maggio 1863;

» c) Vendita in via di transazione al Comune di Serravezza di stabili in Serravezza e Stazzema, al prezzo di L. 43,033 15, per rogito del notaio fiorentino dottor Pier Antonio Spighi, 30 novembre 1864;

» d) Cessione e permuta al Comune di Firenze di stabili in Firenze, per convenzione privata 18 febbraio 1865. »

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente l'isola di Giannutri al Comune dell'isola del Giglio. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il contratto autorizzato coll'art. 2. sarà approvato per decreto del Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Ministro delle Finanze. Prima che si passi oltre su questo progetto di legge, non vedendo al banco dell'Ufficio Centrale altro che l'onorevole Senatore Benintendi, il quale è membro della minoranza, come fu da lui dichiarato, mi reco a debito di far presente che al termine della relazione è proposto un ordine del giorno, dettato da una giusta osservazione, che cioè si deve in tutti i casi a questa cessione dell'isola di Giannutri al Comune dell'isola del Giglio porre tale condizione da poter conservare i benefici della navigazione a vantaggio di alcuni beni che sono in quell'isola.

Presidente. L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato confidando che il signor Ministro nel concedere l'isola di Giannutri al comune dell'isola del Giglio vorrà includere tutte le condizioni e riserve necessarie ed opportune per conservare a beneficio della navigazione l'uso della stessa isola, passa alla discussione della legge. »

Chi intende approvare quest'ordine del giorno accettato anche dal Ministro, si alzi.

(Approvato.)

Ora darò lettura del progetto di legge per approvazione pure di vari contratti di vendita, di permuta, o

di gratuita cessione di beni demaniali, portante il N. 220 degli stampati.

Non domandandosi la parola si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I contratti seguenti dell'Amministrazione demaniale sono approvati:

» A. Vendita al Municipio di Ferrara di una fabbrica in quella Città, ad uso di stallatico, prossima al palazzo detto il *Castello*, al prezzo di lire 9,000 per rogito del notaio ferrarese dottor Domenico Bottoni, 6 giugno 1863.

» B. Vendita all'ordine Maurizioano della Caserma sul piccolo San Bernardo in Val d'Aosta, al prezzo di lire 5,000, per atto della Prefettura di Torino 28 aprile 1863.

» C. Permuta col Municipio di Milano di infissi, quadri e mobili nei palazzi del *Marino* e del *Borletto*, già permutati in forza di legge 14 giugno 1860 e col conguaglio a favore dell'Erario di lire 1,095 91 per rogito del notaio milanese dottor Giuseppe Velini, 15 gennaio 1863;

» D. Cessione gratuita al Municipio di Potenza-Piceno della vecchia Torre detta del *Porto di Montesanto*, sul litorale Adriatico, per rogito del notaio unceratese dottor Pacifico Minucci, 9 dicembre 1861;

» E. Permuta di stabili in Castiglione delle Stiviere al Municipio di Castiglione, col conguaglio a favore dell'Erario di lire 5 per rogito del notaio castiglioneese dottor Angelo Battaglioli, 23 febbraio 1861;

» F. Permuta di stabili in Milano col Municipio di Milano, col conguaglio a favore dell'Erario di 130,000 lire, destinate a trasporto di archivi, e adattamenti di uffici, per rogito del notaio milanese dottore Giuseppe Velini, 11 maggio 1861;

» G. Vendita al Municipio di Massa dell'ex-collegio gesuitico coll'annessa chiesa in Massa, al prezzo di lire 45,608. 80, per rogito del notaio massese Pietro Giorgieri Beghi, 16 marzo 1864;

» H. Vendita al Municipio di Jesi di un podere nel territorio jesino, al prezzo di lire 10,429 67, per convenzione privata 18 giugno 1864;

» I. Convenzione coi signori cavaliere Gonella e Scaravaglio intorno ad un passaggio pubblico in Torino, 4 luglio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato:

» 1. A cedere a Giambattista Pons are 14. 03 di terreno nel territorio di *Mentonilles*, sotto il circondario di Pinerolo, al prezzo di lire 90. 08; e a ricevere in permuta dal Pons are 5.75 al prezzo di lire 54 06, e inoltre il conguaglio in contanti di lire 36 02;

» 2. A cedere al municipio di San Leo la Caserma metta all'ingresso di quella città, ricevendo in permuta la nuova caserma espressamente costruita da quel municipio;

» 3. A vendere al municipio di Aulla un palazzo con orto annesso in Aulla, al prezzo di lire 18,400;

» 4. Ad acquistare da Giuseppe Quaglia are 17 di terreno presso il forte d'Acqui in Alessandria, al prezzo di lire 1037; e ad alienare le suddette are 17 con altre are demaniali 3.85 ivi al conte Paolo Franzini, maggiore generale, al prezzo complessivamente di lire 708 90;

» 5. A cedere gratuitamente al municipio di Napoli i diritti appartenenti allo Stato sul terreno dell'emiclo a destra della strada nazionale alla salita di Capo di Monte, passato il ponte della sanità in Napoli;

» 6. A cedere al Municipio di Cesena la parte demaniale dell'ex-convento di San Francesco in Cesena, e a ricevere in permuta gli stabili e compensi convenuti fra l'amministrazione della guerra e quel municipio con scrittura privata 28 maggio 1863;

» 7. A ratificare una permuta col municipio di Cervia di stabili in quella città, per rogito del notaio cervese Luigi Virgili, 5 febbraio 1863;

» 8. Ad approvare la cessione fatta dalla Lista Civile al municipio di Modena del Giardino Reale, per scrittura privata 15 luglio 1862;

» 9. A cedere al municipio di Parma il Giardino Pubblico con accessori, giusta la convenzione proposta il 13 maggio 1864;

» 10. A cedere al municipio di Livorno i diritti competenti allo Stato sul forte di Antignano e sui terreni da esso dipendenti, ed il giuspatronato su quella chiesa parrocchiale: gli uni e l'altro coi pesi inerenti. »

(Approvato.)

« Art. 3. I contratti autorizzati coll'art. 2 saranno approvati per decreto del Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Presidente. Darò per ultimo lettura del progetto di legge per l'approvazione del contratto di vendita della tonnara di Porto Paglia in Sardegna.

(V. *infra* e *Atti del Senato*, N. 239.)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola lo rileggerò:

Articolo unico.

« È approvata la convenzione in data 14 dicembre 1864, stipulata fra il Ministero delle Finanze ed i signori Ghilino Giuseppe e Carpaneto Giacomo per la vendita della tonnara di Porto Paglia in Provincia di Cagliari. »

Trattandosi d'un articolo unico, si passerà alla votazione per squittinio segreto dei due progetti di legge portanti i N. 219, e 220, e poscia di quello relativo alla vendita della tonnara.

Prego i Senatori di ritenere che dopo questa vi sono altre votazioni di leggi.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale)

Presidente. Risultato della votazione sul progetto di legge per approvazione di vari contratti di vendita, permuta o gratuita cessione di beni demaniali portante il N. 220.

Votanti 89
Favorevoli 69
Contrari 20

(Il Senato approva.)

Sul progetto per approvazione di vari contratti di vendita, permuta ecc. ecc., portante il N. 219.

Votanti 87
Favorevoli 68
Contrari 19

(Il Senato approva.)

L'Ufficio Centrale avendo fatto in ordine alla legge pel riordinamento e ampliamento delle reti delle ferrovie, relazione sopra varie petizioni ad essa relative, io debbo provocare il voto del Senato sulle medesime.

L'Ufficio Centrale propone che la petizione portante il N. 3700 sia rinviata al Ministro delle Finanze per quel conto che crede di poterne tenere.

Chi intende adottare la proposta dell'Ufficio Centrale, si alzi.

(Approvato.)

Sulla petizione N. 3706 l'Ufficio Centrale propone l'ordine del giorno per mancanza della firma. Siccome però la mancanza di firma non autorizza nemmeno la relazione della petizione, così non occorre metterla ai voti.

Finalmente propone il deposito negli archivi del Senato, per avervi, ove d'uopo, ricorso delle petizioni portanti i numeri 2725, 3737 e 3767.

Chi adotta questa proposta, si alzi.

(Approvato.)

Vi sarebbe inoltre una sola petizione che la Commissione ha indicata come urgente a riferire.

Se non vi è opposizione io accordo la parola al Relatore.

Senatore **Stotto-Pintor, Relatore.** N. 3792. L'ingegnere Caneva Antonio, capo del collegio dei periti della Giunta del censimento in Milano, a nome pure degli ufficiali della Giunta, porge istanza al Senato del Regno, acciocchè venga data applicazione al secondo capoverso dell'articolo 43 della legge 14 aprile 1864 e sia concessa la pensione alla vedova Sangalli e alle altre che si trovassero in simili condizioni.

Il Senato ricorda come sulla proposta dell'onorevole Senatore Paleocapa, accettasse la disposizione portata dal paragrafo 2 dell'articolo anzidetto, col quale si provvedeva alle speciali condizioni di quelli ufficiali; e come intese che avesse a continuare per essi, e quindi per le loro vedove e per gli orfani il metodo col quale erano trattati sotto il cessato reggimento dell'Austria.

In tal senso era dettata la petizione da essi prodotta, che fece luogo alla proposta, e da tutto il contesto della discussione si scorge che cosiffatta fu la intenzione di

chi proponeva, del Senato che votava, del Governo che accettava la inserzione di quel capoverso.

Negli atti del Senato leggonsi queste parole:

Fatto è però che, trapassato il Commissario stimatore presso la Giunta più volte mentovato Carlo Sinigalli, durante il servizio, nel 5 maggio 1864, e avendo la vedova di lui Lucietta Padria nel 15 settembre portata istanza per ottenere pensione, la Corte Suprema de'Conti, sezione 2, nel 4 del marzo 1865 pronunziava, contro le conclusioni del Procuratore Generale, la deliberazione che segue:

(Il Relatore dà lettura del testo della detta deliberazione motivata, la quale, interrotta dai rumori del Senato, dà luogo alla seguente osservazione del signor Presidente.)

Presidente. Prego l'onorevole Relatore di restringere il più che può il suo rapporto.

Senatore **Stotto-Pintor, Relatore.** Sta bene, ma bisogna pure che io legga i motivi della sentenza, acciò che il Senato intenda bene la questione sulla quale è chiamato a deliberare. D'altra parte lo estendersi più o meno sta nell'apprezzamento di chi riferisce, e io (*con calore*), antico magistrato, penso di sapere quello che debbo dire.....

Presidente. Se ella sa quello che deve dire, il Senato sa pure.....

Senatore **Stotto-Pintor, Relatore.** E io dunque...

Presidente. Permetta, signor Relatore, quando parla il Presidente, è pregato di lasciarlo finire e poi ella potrà parlare.

Senatore **Stotto-Pintor, Relatore.** Parli, parli pure il signor Presidente.

Presidente. Le rinnovo dunque la preghiera di restringersi, perchè, ripeto, se ella sa ciò che deve dire, il Senato sa pure ciò che debbe udire, ed io, interprete delle intenzioni e del desiderio del Senato, le ripeto il fattole invito, sperando che vorrà essere più breve che sarà possibile.

Senatore **Stotto-Pintor, Relatore.** E io mi licenzio a dire al signor Presidente, che se il Senato non ode il testo brevissimo della deliberazione della Corte dei Conti, non potrà intendere il senso delle conclusioni della Commissione: epperò, io lo ripeto, egli è necessario che io.....

Senatore **Scialoja.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

Senatore **Scialoja.** Io proporrei di interrompere per ora la relazione di questa petizione per passare alla votazione per squittinio segreto dei due progetti già votatisi per alzata e seduta, salvo a ripigliare dopo e proseguire questa relazione.

Presidente. Essendosi dal Senatore Scialoja fatta una mozione d'ordine, io la debbo porre ai voti.

(Chi è d'avviso di adottare questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Si procederà dunque all'appello nominale per lo squittinio segreto dei due progetti di legge relativi l'uno al riordinamento ed ampliamento della rete ferroviaria, e l'altro alla vendita della Tonnara di Sardegna.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Presidente. Debbo annunziare al Senato che vi è una proposta sottoscritta da molti membri del Senato medesimo, di cui darò lettura dopo la votazione di questi due progetti di legge.

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per il riordinamento delle reti ferroviarie.

Votanti	86
Favorevoli	63
Contrari	23

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per vendita della Tonnara di Porto-Paglia in Sardegna.

Votanti	86
Favorevoli	73
Contrari	13

(Il Senato approva.)

Ora prego il Senato di permettermi di dar lettura della proposta testè accennata, fatta dai Senatori Scialoja, Arese, Duchoqué, Simonetti, Malvezzi, Arrivabene, Duca di Bovino, Tommaso Manzoni, Correale, Araldierizzo, Chiesi, Belgioioso, Oldofredi, Prinetti, Taverna, Beretta, Tommasi, Piria, Neuron e Sanvitale.

Essa è così concepita:

« Il Senato, nell'atto che è per levare le sue sedute da quest'Aula, in cui fu primo proclamato lo Statuto, in cui furono pronunciate le magnanime parole, che più tardi si tradussero negli splendidi fatti, che condussero alla formazione del Regno d'Italia, dichiara le sorti di questa benemerita città di Torino essersi sempre più indissolubilmente strette e confuse con quelle dell'intera Italia, della cui libertà fu culla e della cui presente gloria è antesignana; fa di questa dichiarazione l'attestato più sincero che possa farsi della gratitudine di tutti gl'Italiani verso di lei, ed ordina che un estratto del processo verbale in cui si contenga il presente ordine del giorno sia mandato al Municipio di Torino. »

Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti questa proposta.

Chi è d'avviso di adottarla, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Debbo anche indicare che il signor Senatore Musio aveva chiesto la parola per una mozione analoga, ma la ritirò in seguito a quella or ora fatta.

Vi è pure una lettera del Senatore Bevilacqua di cui darò lettura perchè è stata chiesta.

Torino, 13 maggio 1865.

Onorevole signor Presidente.

« Assente momentaneamente dal Senato per una speciale circostanza, com'ebbi a scriverle ieri, dorrebbemi grandemente, se terminando da un giorno all'altro, com'è possibile, la sessione, non fossi presente al separarci. Immagino senza dubbio che nel lasciare questa antica e primitiva nostra sede, si sentirà la brama di votarle un omaggio e un saluto; ed io a quello vorrei, ancorchè lontano, associarmi. — Anzi considerando alle illustrazioni tutte proprie di quest'Aula, dove Re Carlo Alberto diede la sede allo Statuto del Regno, e dove Re Vittorio Emanuele diè ascolto alle grida di dolore di tutta Italia, angurerei che per iniziativa il Senato, prima di dipartirsene, emettesse un voto pel collocamento di una memoria, di un monumento, che quei fasti nazionali perpetuamente vi ricordasse, ed onorasse.

» Ignoro se la espressione di questo mio pensiero e desiderio, sia (massime per essere assente) nell'ordine che si richiede, per venire considerata. Ad ogni modo permettendomi di raccomandarla alla autorevole di Lei benevolenza, mi onoro di protestarmi.

Dev. Ossequentissimo
CARLO BEVILACQUA. »

Siccome il voto dell'onorevole Bevilacqua è già stato esaudito dal Senato, credo di aver soddisfatto il suo desiderio dando lettura della sua lettera.

Leggo l'ordine del giorno per lunedì.

Seguito della discussione per modificazione alla cauzione della Società delle ferrovie di Sardegna.

La seduta è sciolta (ore 10 1/2).